



# COMUNE DI TACENO

## Provincia di Lecco

Prot. n. 1464

### AVVISO PUBBLICO

#### Istituzione “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi)

#### Publicazione aree percorse dal fuoco

Legge 22 novembre 2000, n. 353

“Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16.03.2018 è stato istituito il “**Catasto delle aree percorse dal fuoco**” (catasto incendi), presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Con la medesima deliberazione è stata approvata la relazione tecnica da cui si evince che nel territorio del Comune di Taceno non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco nel periodo 2004-2017, come individuate dal Sistema Informativo della Montagna (SIM), strumento di cui ci si è avvalsi per l'estrazione e l'individuazione esatta delle particelle catastali interessate anche in parte dagli eventi incendiari censiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato.

Con il presente avviso si rende noto che:

- dalla data odierna e sino al 27.04.2018, per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Taceno, l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari (elenco negativo);
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali, o invio a mezzo servizio postale destinatario Comune di Taceno, Via Roma n. 4 - 23837 Taceno (LC) o a mezzo Pec al seguente indirizzo: [comune.taceno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.taceno@pec.regione.lombardia.it);
- l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto incendi, in formato cartaceo, è l'Ufficio Tecnico comunale sito in Via Roma 4 – Taceno.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate **entro il giorno 27.04.2018 ore 12.00**, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, **le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.**

**In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.**

**E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.**

**Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).**

**Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.**

Taceno, 28 marzo 2018

Il Responsabile Settore Tecnico  
F.to Geom. Giovanni Dell'Era